

Publicato il 06/08/2021

N. 05792/2021REG.PROV.COLL.
N. 08400/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8400 del 2020, proposto da Gi One s.p.a. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con Lucente s.r.l., Polimnia Real Estate System s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Martina Alò, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;

contro

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, n. 10280/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il Cons. Stefano Fantini; preso atto del deposito delle note, formulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, e richiamato dall'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020, dal d.l. n. 183 del 2020, convertito nella l. n. 21 del 2021, nonché dall'art. 6 del d.l. n. 44 del 2021, convertito nella l. n. 76 del 2021, è data la presenza degli Avv. Brugnoletti e Alò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il R.T.I. con mandataria la Gi One s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 9 ottobre 2020, n. 10280 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile il suo ricorso rispettivamente avverso la nota in data 23 luglio, con cui Consip s.p.a. ha negato la riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta alla gara per lo *“accordo quadro avente ad oggetto i servizi di facility management per i grandi immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca”*, ed avverso il bando di gara, risalente al 18 dicembre 2019, nella parte in cui imponeva ai concorrenti di accettare la modalità telematica di presentazione dell'offerta.

La controversia riguarda una gara suddivisa in 24 lotti per la stipula di altrettanti *“accordi quadro”* per la gestione di servizi di *facility management*, per un valore complessivo di euro 1.016.600.000,00; la gara si è svolta in modalità telematica sul portale Consip *“Acquistinrete”*.

Lamenta l'appellante di non avere potuto caricare l'offerta entro le ore 16 del 7 luglio 2020 in ragione della presenza di regole di funzionamento della piattaforma non indicate negli atti di gara, con la conseguenza che, alla scadenza del termine, è sopraggiunto il messaggio *“il termine per l'invio della*

busta è scaduto”, comportante, come effetto, che tutta la documentazione è stata “cestinata”, anche quella, concernente sei offerte complete per altrettanti lotti.

Con il ricorso di primo grado, notificato in data 7 settembre 2020, il raggruppamento Gi One ha impugnato gli atti predetti, deducendo l’illegittimità della sua mancata ammissione, disposta il precedente 7 luglio, nell’assunto che sia addebitabile alle indicazioni della *lex specialis*, carenti e manifestatesi, nella loro portata, al momento del caricamento dell’offerta, in quanto negli atti di gara era solamente “suggerito” il livello dimensionale dell’offerta in 13 MB e non indicato come limite tecnico inderogabile, (lamentando altresì) l’assenza di una prescrizione di esclusione dell’intera offerta, la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, nonché, in subordine, l’illegittimità, per irragionevolezza, della *lex specialis*, resasi evidente al momento della presentazione dell’offerta.

2. - La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui impugna la nota Consip del 23 luglio 2020 (con cui la stazione appaltante ha accertato l’insussistenza di malfunzionamenti-anomalie tecniche del sistema telematico di gara nella giornata del 7 luglio 2020, data di scadenza per la presentazione delle offerte) in quanto priva di valore provvedimentale, ed irricevibile l’impugnazione del bando, posta invero in via subordinata per l’ipotesi che contenesse clausole immediatamente escludenti alla sua partecipazione, in quanto tardivamente proposta (infatti il bando è stato pubblicato in data 18 dicembre 2019 ed è stato impugnato il 7 settembre 2020, dunque oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla sua pubblicazione).

3.- Con l’appello il raggruppamento Gi One ha dedotto l’erroneità della sentenza, in particolare per violazione dell’art. 120, comma 7, e 52 Cod. proc. amm., nell’assunto che la nota del 23 luglio 2020 abbia natura provvedimentale, ed in particolare di conferma, derivandone la tempestività del ricorso del 7 settembre 2020; ha inoltre reiterato i motivi di primo grado

non esaminati, volti ad ottenere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, od in subordine l'annullamento dell'intera procedura.

4. - Si è costituita in resistenza Consip s.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

5. - All'udienza pubblica del 10 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il primo motivo di appello critica anzitutto la statuizione di primo grado declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione della nota del 23 luglio 2020, assumendone la natura provvedimento, di conferma della precedente determinazione di esclusione del 7 luglio, adottata su istanza di riesame del raggruppamento Gi One. Peraltro, anche rispetto alla "non ammissione" del 7 luglio, il ricorso, notificato in data 7 settembre 2020, sarebbe tempestivo, dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini; né vi era ragione, per l'appellante, di immediata impugnazione del bando, atteso che le prescrizioni escludenti sono emerse in sede di svolgimento della gara.

Il motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.

Ritiene il Collegio che effettivamente la nota Consip in data 23 luglio 2020 abbia natura di conferma in senso proprio, e non già di atto meramente confermativo.

La giurisprudenza ritiene infatti che un atto debba ritenersi meramente confermativo se si limita semplicemente a dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento senza alcuna nuova istruttoria, né rivalutazione degli interessi, né tanto meno una nuova motivazione; al contrario, non ricorre un atto di sola conferma quando si procede a riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti, ovvero addirittura acquisendone di nuovi, nonché ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti (in termini, tra le tante, Cons. Stato, II, 22 aprile 2021, n. 3263; IV, 7 maggio 2021, n. 3579).

Con la nota impugnata in primo grado, intervenuta sull'istanza di riesame dell'appellante, la Consip s.p.a. ha dato atto di avere effettuato accertamenti sul funzionamento della piattaforma in data 7 luglio 2020, rappresentando, all'esito, che *«dalle analisi eseguite nella Base dati, è risultato che la piattaforma abbia correttamente funzionato per tutta la durata del caricamento della documentazione da parte dell'operatore [...]». Nello specifico risulta che la società Gi One s.p.a. : - in data 07.07.2020 alle ore 15:35:34 ha avviato le attività relative alla presentazione dell'offerta; - ha operato a sistema senza che ci siano state problematiche tecniche specifiche, fino alle ore 16:00:10 dello stesso giorno quando, non avendo concluso le operazioni di invio dell'offerta entro il termine previsto, ha ricevuto il messaggio "il termine per l'invio della busta è scaduto". L'impossibilità di presentare offerta è pertanto ascrivibile alla sola responsabilità dell'operatore economico, che ha avviato le relative operazioni a ridosso della scadenza del termine fissato dal Bando di gara».*

La nota del 23 luglio 2020 è dunque espressione di una nuova istruttoria (quantunque tecnica), di una rinnovata valutazione degli elementi di fatto acquisiti e con acquisizione di nuovi, per pervenire ad un nuovo esito decisorio, sia pure di contenuto identico al precedente.

Trattandosi di una conferma in senso proprio, la nota del 23 luglio 2020 deve ritenersi autonomamente impugnabile (mentre il giudice di prime cure ha ritenuto la stessa inammissibile nell'assunto che fosse atto meramente confermativo).

La pronuncia di primo grado è meritevole dunque, *in parte qua*, di riforma.

1.1.-Giova peraltro aggiungere che un problema di tempestività (peraltro insussistente) della "non ammissione" del 7 luglio 2020 non si pone, in quanto tale atto non è stato gravato in primo grado.

Tale circostanza non crea peraltro alcun pregiudizio in termini di ammissibilità del ricorso, in ragione della configurazione della nota del 23 luglio quale conferma propria, la quale, per sua natura, assorbe e sostituisce l'atto confermato, senza che dunque si determinino preclusioni derivanti dal precedente provvedimento non impugnato (tale problema si porrebbe, al

contrario, in presenza di un atto meramente confermativo, il quale, per il fatto stesso di non sostituire, con effetti *ex tunc*, il precedente, nella disciplina del rapporto, ove non tempestivamente impugnato, determina l'inammissibilità per carenza di interesse del gravame avverso il secondo provvedimento).

1.2.- Con riguardo alla statuizione di irricevibilità del ricorso avverso il bando pubblicato in data 18 dicembre 2019, impugnato in via subordinata, motivata con riferimento alla presenza di clausole escludenti, e dunque immediatamente impugnabili, appare parimenti fondato, in linea generale, il motivo di appello.

Invero, a prescindere dal fatto se tali circostanze fossero contemplate dalla *lex specialis*, oppure emerse in sede "applicativa", di presentazione dell'offerta, appare indubbio che non si tratta di clausole immediatamente escludenti in senso tecnico, comportanti l'onere dell'immediata impugnazione, in quanto tali sono quelle riguardanti requisiti di partecipazione *ex se* ostativi all'ammissione dell'interessato, od al più clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; III, 15 febbraio 2021, n. 1295). Detto in altri termini, sono clausole immediatamente escludenti solo quelle che con assoluta ed oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse dell'impresa in quanto precludono, per ragioni oggettive, un'utile partecipazione alla gara ad un operatore economico (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2021, n. 284). Non sono clausole escludenti quelle attinenti alla prescrizioni di caricamento dell'offerta, come, del resto, conferma la circostanza che l'appellante è stato in grado di formulare la sua offerta, salvo poi non averne potuto perfezionare la trasmissione.

2. - Procedendo ora alla disamina dei motivi "di merito" riproposti, con il primo si lamenta l'inesistenza di una clausola della *lex specialis* impositiva del limite di peso dei *file* di 13 MB per ciascun *file*, atteso che il capitolato d'oneri, alle pagine 5-6, si sarebbe limitato a consigliare tale limite dimensionale;

analogamente, in nessun punto del “manuale d’uso” per la “*partecipazione a una gara in Accordo quadro*” di “Acquistinretepa” era specificato che se il concorrente avesse dichiarato di voler presentare offerta in più lotti, il sistema avrebbe consentito l’invio dell’offerta solo ad ultimazione del caricamento integrale della documentazione (od offerta) relativa a tutti i lotti indicati, sì da non essere possibile un invio parziale (per i lotti già presenti sul portale telematico). Deduce l’appellante che al momento del caricamento del *file* contenente le certificazioni del raggruppamento, avente un peso complessivo di 16 MB, il sistema non lo ha accettato e si è bloccato, disconnettendo ripetutamente la sessione in corso; solamente alla fine l’appellante avrebbe capito che ciò dipendeva dal peso del *file* caricato. Modificato detto *file*, ha tentato un nuovo caricamento, ma il sistema ha impedito l’inoltro delle offerte (il c.d. passo 8 della procedura) in quanto non erano stati completati tutti i lotti per i quali si era (al passo 2) dichiarato di voler presentare offerta, prescrizione, anche questa, asseritamente non prevista da alcun documento di gara.

Il motivo è infondato.

A seguire la prospettazione dell’appellante, appare dirimente ai fini del decidere la circostanza che al punto 1.1. del capitolato d’oneri sia disposto che *«si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni»*.

Tale prescrizione, dal carattere, come detto, non escludente, attiene però alla regolamentazione dell’utilizzo del sistema telematico, e precisa che la dimensione massima dell’offerta consentita agli operatori è pari a 13 MB, oltre

la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione; a tale prescrizione si aggiunge quella per cui «è in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Consip tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura».

La *lex specialis* poneva dunque una regola dimensionale, il mancato rispetto della quale non è previsto come causa di esclusione, ma di possibile difficoltà alla “tempestiva ricezione”, sì che una trasmissione siffatta rientra nell'autoresponsabilità dell'operatore, cui è stato correttamente segnalato il rischio della mancata ricezione tempestiva, accompagnata dal consiglio dell'invio di *file* frazionati.

Privo di fondamento è anche l'ulteriore argomento basato sull'illegittimità della mancata ricezione, da parte del sistema, dei *file* contenenti talune offerte, allorchè l'operatore aveva manifestato l'intenzione di partecipare a più lotti. Anche in tale caso infatti il sistema è tarato sulla previa scelta dei lotti cui partecipare (Passo 2 del manuale d'uso), selezionati con la modalità “Salva e procedi”, che vengono poi a condizionare la trasmissione, che non può che essere integrale. Infatti il Passo 8 del manuale d'uso (“conferma e invio”), che è l'ultimo della procedura, riguarda tutti i documenti allegati e non ammette una conferma ed un invio parziale, cioè non corrispondente alla manifestazione di volontà concludentemente espressa con la scelta dei lotti.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano l'infondatezza del secondo motivo riproposto, incentrato sull'assunto che il limite dei 13 MB per *file* costituirebbe un impedimento tacito alla prosecuzione delle operazioni, causando il *log-out* dalla piattaforma, e dunque il blocco del sistema.

Il capitolato d'oneri recava infatti la chiara enunciazione della regola tecnica per il proficuo utilizzo della piattaforma, sì che non può imputarsi alla stazione appaltante una contrazione del tempo utile per la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti, quanto piuttosto alla scelta di un solo concorrente (tra tanti, quarantatre, per un totale di centoquarantasette operatori coinvolti nelle varie forme associative di partecipazione, come

rappresentato da Consip nei propri scritti difensivi) di procedere con la modalità sconsigliata, senza che sia neppure ravvisabile, a sua discolpa, un'errata informazione.

4. - Logico corollario è l'infondatezza anche del quarto motivo, di cui, per comodità espositiva, si anticipa la trattazione, con il quale viene contestata l'omessa riapertura dei termini, che, per l'appellante, avrebbe dovuto essere consentita ad un operatore che ha partecipato alla procedura di gara conformandosi alle regole di buona fede e leale collaborazione, intraprendendo le operazioni sulla piattaforma a partire dalle ore 10:37 della mattina, ed iniziando il caricamento circa sei ore prima dalla scadenza del termine.

Ed infatti, fermo restando che, sul piano dell'opportunità, ogni valutazione è rimessa alla Consip, sotto il profilo della legittimità, sindacabile in sede giurisdizionale, non è ravvisabile il presupposto (della richiesta riapertura dei termini) costituito dal malfunzionamento del sistema, idoneo a precludere la presentazione dell'offerta da parte dell'impresa. Neppure può parlarsi di un "errore bloccante" della piattaforma, in quanto il limite dimensionale dei 13 MB da rispettare ai fini dell'*upload* dei *file* era bene indicato dal capitolato d'oneri, con la precisazione che per una misura maggiore non era garantita la tempestiva ricezione, ed, ulteriormente, con l'espresso suggerimento del frazionamento dei *file* di maggiori dimensioni.

Non rileva dunque la discrasia tra quanto rappresentato da Consip, che individua, nella nota del 23 luglio 2020, alle ore 15:35:34 l'avvio delle attività relative alla presentazione dell'offerta, e l'assunto dell'appellante che la indica in circa sei ore prima delle ore 16:00, atteso che la presentazione all'ultimo momento della documentazione non avrebbe potuto costituire motivo di penalizzazione in caso di malfunzionamento del sistema.

Va aggiunto che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, III, 8 luglio 2020, n. 4388 ed anche Cons. Stato, III, 29 luglio 2020, n. 4811, che ha proprio interessato Gi

One) secondo cui il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può che fare carico alla parte che ha scelto il sistema (la piattaforma) e ne ha imposto l'utilizzo ai partecipanti (così che, ove rimanga impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, od al contrario la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sul gestore); infatti la *lex specialis* ha indirettamente imposto una traslazione del rischio, specificando che per un *file* con dimensione superiore a 13 MB non era garantita la tempestiva ricezione.

5. - Pur nel proposto inquadramento, occorre dare conto anche della prospettazione di Consip che, alla stregua delle risultanze dell'eseguita istruttoria interna, deduce che risulta priva di riscontro probatorio l'affermazione secondo cui la mancata trasmissione sarebbe dipesa dalla dimensione del *file* dell'appellante, sostenendo invece che sia dipesa da erronee operazioni informatiche poste in essere dal R.T.I. Gi One (in particolare risulterebbe dall'analisi dei *log* nella base dati che l'operazione di *upload* non abbia avuto effetto positivo in quanto l'utente avrebbe inserito il *file* di offerta tecnica come documento di tipo economico).

6. - E' infondato anche il terzo motivo con il quale l'appellante lamenta che nel termine di scadenza aveva completato il caricamento delle offerte per i lotti 2, 3, 5, 8, 9 e 16 (quindi di sei dei sette lotti per i quali Gi One aveva stabilito di presentare l'offerta), poi reso vano in ragione dell'asserita causa di esclusione occulta per cui l'invio delle offerte dei lotti già caricati non era possibile sino al completamento di tutti i lotti per i quali il candidato aveva dichiarato di presentare l'offerta.

Invero, a seguire la prospettazione dell'appellante, dovrebbe ritenersi che si tratti di una prescrizione escludente automatica, che però non può ritenersi "occulta", essendo evincibile, sul piano di un'interpretazione in buona fede, dal manuale d'uso di "Acquistinretepa" per "la partecipazione a una gara in Accordo quadro", da cui emerge una coerente consequenzialità del sistema, tale per cui l'operatore, che intende presentare l'offerta, deve anzitutto

selezionare i lotti di interesse (Passo 2- scelta dei lotti), per infine effettuare la “conferma e invio” (Passo 9) di tutto quanto selezionato.

Il fondamento di razionalità di tale procedura non è evidentemente solamente un’esigenza tecnico-telematica, ma, anzitutto, di coerenza della manifestazione di volontà negoziale, che risulterebbe altrimenti contraddittoriamente ed, ancora di più, incomprensibilmente, espressa.

Conferma si ha nel fatto che proprio al punto 3.8. del manuale d’uso (concernente il Passo 8 : Conferma e invio) è contemplata la possibilità di “*modifica dei dati inseriti?*”, che «*può avvenire anche dopo l’invio dell’offerta, ritardandola e andando in modifica salvo rigenerare i documenti di partecipazione e le offerte tecniche ed economiche entro i termini di presentazione*»; ancora più significativamente, si prevede la possibilità di «*inviare una nuova offerta, in sostituzione di quanto precedentemente inviato in qualunque momento, sempre entro i termini previsti [...]*».

Detto in altro modo, la mancata ammissione per non avere inserito entro il termine prescritto la documentazione inerente l’offerta completa è dettata dal rispetto, *melius* dalla corrispondenza con i contenuti propri della dichiarazione negoziale, e non è comunque una causa occulta di esclusione, atteso che se ne rinviene il fondamento, quanto meno, nel manuale d’uso.

Si tratta dunque di un *ordo productionis* del procedimento telematico legittimo e non già di una causa di esclusione occulta od a sorpresa.

Con riguardo, poi, all’eccepita irragionevolezza del funzionamento della piattaforma telematica, che non terrebbe conto del fatto che il bando di gara suddiviso in lotti costituisce un atto ad oggetto plurimo, enucleando dunque una pluralità di gare che si concludono con autonome aggiudicazioni, è sufficiente considerare, anche a prescindere dalla considerazione che non si tratta di argomento idoneo a superare la portata dell’impegno negoziale multiplo e la sua corrispondenza in gara, come nella fattispecie in esame la procedura aperta riguarda l’affidamento di un accordo quadro per ogni lotto con più operatori economici, e non già l’affidamento degli specifici appalti,

che avverrà in favore di uno degli operatori parti dell'accordo quadro da parte delle amministrazioni secondo i termini e le condizioni dell'accordo stesso.

7. - Il quinto motivo prospetta, in via subordinata, i vizi-motivi suesposti (e finalizzati alla riammissione alla gara) come causa di invalidità della medesima, paragonata ad una "vera e propria corsa ad ostacoli", criticando anche il ridimensionato ruolo attribuito alla mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, in particolare denunciando l'irragionevole aggravio procedimentale derivante dal fatto che il portale "Acquistinretepa" impone il costante intervento delle mandanti non solo per la sottoscrizione della documentazione di gara, come è necessario, ma anche per tutti i passaggi interni del procedimento, tanto più ingiustificato in considerazione della rappresentanza già riconosciuta dalle mandanti alla propria capogruppo.

Anche tale motivo è infondato.

Quanto ai motivi con cui si deduce la mancata enucleazione negli atti di gara di un limite alla dimensione dei singoli *file* nonché la preclusione ad un ridimensionamento, in sede di invio, del numero dei lotti interessati dall'offerta, ritiene il Collegio di poter fare, per brevità di esposizione, integrale rinvio alla motivazione che precede, concernente le due specifiche questioni.

Quanto poi all'asserita farraginosità della procedura di gara richiedente, in caso di partecipazione di un raggruppamento, la contemporanea presenza di singoli rappresentanti delle imprese mandataria e mandanti, ciascuno collegato con il proprio profilo di operatore su "Acquistinrete" da un diverso dispositivo, è sufficiente considerare che non si tratta di una prescrizione *contra legem*, e neppure manifestamente irragionevole anche sotto il profilo dell'aggravio procedimentale.

8. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l'appello (con l'unita domanda risarcitoria) va respinto, seppure con diversa motivazione rispetto alla sentenza impugnata.

L'accoglimento del primo motivo di appello integra le ragioni di soccombenza reciproca parziale che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Fantini

IL PRESIDENTE

Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO